

Nei passaggi di proprietà di beni mobili registrati (auto, moto, rimorchi, ecc.) per vendita, l'autentica della firma nell'atto e/o nella dichiarazione di vendita, può essere richiesta agli uffici comunali oltre che agli sportelli telematici dell'automobilista (PRA-ACI).

L'atto di vendita, di norma, deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà, al riquadro T.

Il modello dovrà essere compilato a cura del cittadino e l'ufficio comunale provvede alla sola autenticazione di firma del venditore.

Nel caso di veicoli sprovvisti del certificato di proprietà, deve essere redatto a cura degli interessati un atto di vendita ed anche in questo caso l'ufficio comunale provvede alla sola autenticazione.

Con l'autentica della firma da parte degli uffici comunali, il passaggio di proprietà non è completato: successivamente ci si dovrà recare al PRA o all'ACI (anche presso una delegazione) per trascriverlo, e si dovrà pagare la relativa imposta; la gratuità prevista dalla legge riguarda infatti solo l'attività di autenticazione della firma, soggetta solo all'imposta di bollo.

Per informazioni occorre rivolgersi agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o all'ACI.

Per l'autentica della firma nell'atto di vendita, il venditore deve presentarsi munito di:
dichiarazione di vendita compilata (certificato di proprietà)
documento di riconoscimento in corso di validità
marca da bollo da €. 16,00

Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente l'attuale documento cartaceo.

Al cittadino che dal 5 ottobre 2015 richiede una formalità al PRA, per la quale è previsto il rilascio del Certificato di Proprietà, viene rilasciato un CdP digitale – CDPD – che risiede nei Sistemi informativi ACI e viene consegnata una ricevuta contenente un codice d'accesso attraverso il quale è possibile visualizzare il CDPD.

Tutte le persone in possesso del nuovo Certificato di Proprietà, in caso di vendita del veicolo dovranno recarsi all'ACI, muniti di ricevuta di possesso del Certificato e provvedere a materializzarlo rendendolo cartaceo, solo dopo aver ottenuto la stampa del digitale dall'operatore ACI sarà possibile effettuare l'autentica della firma sulla dichiarazione di vendita (sempre secondo le modalità in vigore per il vecchio Certificato).